

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI Comitato Pagianala

Comitato Regionale PIEMONTE VALLE D'AOSTA





COMUNICATO UFFICIALE N. 08

DATA PUBBLICAZIONE 25/07/2018

STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1. Ratifica Fusioni di Società – stagione sportiva 2018/19

Si comunica che la F.I.G.C. ha ratificato le istanze di fusione avanzate dalle sottonotate Società:

Società sorgente	SOCIETA' CHE HANNO DATO ORIGINE ALLA FUSIONE		
A.S.D. SAVIGLIANO CALCIO FC SC	A.S.D. FOOTBALL CLUB SAVIGLIANO - 940740	A.S.D. GIOVANILI CALCIO S.C - 945205	
A.S.D. ORIZZONTI UNITED	A.S.D. ORIZZONTI UNITED 915542	F.C.D. REAL CANAVESE 933855	
G.S.D. LASCARIS	G.S. PAVAROLO 2004 A.S.D 914787	G.S.D. LASCARIS - 25700	
ASDC CANELLI SDS 1922	U.S.D. SAN D.SAVIO ROCCHETTA T 933862	ASD.C. CANELLI - 9310	
U.S.C. PSG SSDARL	S.S.D. PINO CALCIO SRL - 934474	A.S.D. BALDISSERO - 917568	
A.D. POLISPORTIVA PASTA	POL. PASTA - 710691	A.S.D. I BASSOTTI - 943158	
A.S.D. CUMIANA CALCIO REAL	A.S.D. CUMIANA CALCIO - 60864	A.S.D. REAL VENARIA - 919640	

1.2. Ratifica cambi di denominazione - stagione sportiva 2018/19

Si comunica che la F.I.G.C. ha ratificato le istanze di cambi di denominazione avanzate dalle sottonotate Società:

Nuova denominazione sociale	Matricola	Vecchia denominazione sociale
A.S.D. REAL ORIONE VALLETTE	937856	U.S.D. ORIONE VALLETTE
A.S.D. PRO EUREKA	918837	A.S.D. PRO SETTIMO E EUREKA
A.S.D. AURORA SPORTING ORBASSANO	710204	A.S.D. AURORA CALCIO TFR

A.S.D. OLIMPIA SOLERO QUATTORDIO	945770	A.S.D. OLIMPIA SOLERO
F.C TORINESE T.S.I. ASD	947585	A.S.D. TALENT SCOUT ITALIA
A.S.D. CALCIO NOVESE	945295	A.S.D. SETTORE GIOVANILE NOVESE
ACQUI F.C. SSDARL	204527	A.S.D. ACQUI FC
A.S.D. ATLETICO MIRAFIORI 8	919644	A.S.D. ATLETICO SANTENA
U.S.D. SPINETTA MARENGO	938464	U.S.D. SPINETTESE 2013 X FIVE
A.S.D. DEPORTIVO ACQUI FBC 2003	919515	A.S.D. PONTI CALCIO
U.S.D. LUESE	931168	U.S.D. BONBON LU
SSDRL POLISPORT TEAM TRECATE46	941514	POLISPORT TEAM S.S.D.R.L.
A.S.D. GIOVANILE GENOLA 05	915930	A.C. FORTESAN GENOLA 05 A.S.D.
SSDSRL AGLIE VALLE SACRA	947048	S.S.D. AGLIE VALLE SACRA
U.S.D. SAVIGLIANESE F.B.C. 1919	930222	U.S.D. SAVIGLIANESE CALCIO 1919

1.3. Ratifica cambi di denominazione e sede sociale - stagione sportiva 2018/19

Si comunica che la F.I.G.C. ha ratificato l'istanza di cambio di denominazione e sede sociale avanzata dalla sottonotata Società:

Nuova denominazione sociale e sede	Matricola	Vecchia denominazione sociale e sede
A.S.D. BULE'BELLINZAGO	943128	A.S.D. BULE BELLINZAGO
Sede Bellinzago N.se		Sede: Caltignaga

1.4. Ratifica cambi di sede sociale - stagione sportiva 2018/19

Si comunica che la F.I.G.C. ha ratificato le istanze di cambi di sede sociale avanzate dalle sottonotate Società:

Nuova sede	Matricola	Vecchia sede
A.S.D. ATLETICO VOLVERA CALCIO	943450	A.S.D. ATLETICO VOLVERA CALCIO
Sede: Volvera		Sede: None
A.S.D. SPORTIAMO	81478	A.S.D. SPORTIAMO
Sede: Grugliasco		Sede: Rivoli

2. <u>LEGA NAZIONALE DILETTANTI</u>

2.1. Oneri finanziari fissati dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio per la stagione sportiva 2018/19 (dal comunicato ufficiale n. 27 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 13/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 27 della L.N.D. inerente l'argomento evidenziato in epigrafe.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

2.2. Nomina del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Vercelli (dal comunicato ufficiale n. 24 della L.N.D.)

Si trascrive – qui di seguito – il testo integrale del comunicato ufficiale n. 9 della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 24 della L.N.D. :

"II Commissario Straordinario

- ravvisata la necessità di provvedere ad integrare l'organico degli Organi di Giustizia Sportiva del C.R. PIEMONTE E V.A. – L.N.D.;
- visti gli artt. 27 e 35 dello Statuto Federale

delibera

di nominare Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Vercelli Luigi MICHELINI in sostituzione di Andra FONTANA, dimissionario."

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

2.3. Decreto Legge 12 Luglio 2018, n. 87 – cd "Dignità" - Modifiche alle norme della Legge di Bilancio 2018 sulle Società Sportive Dilettantistiche (dalla Circolare 11 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 11 della Lega Nazionale Dilettanti inerente l'argomento evidenziato in epigrafe.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

2.4. Segreteria L.N.D.

2.4.1. RIPRISTINO ATTIVITÀ

La sottonotata Società ha formalmente comunicato la volontà di partecipare al Campionato di Terza categoria nella stagione sportiva 2018/2019:

A.S.D. CNH INDUSTRIAL CALCIO codice 915846

Preso atto del comunicato ufficiale n. 7 del 20/07/2018 si rettifica quanto ivi stabilito in ordine all'inattività della suddetta Società.

2.4.2. MODULO RICHIESTA ORGANIZZAZIONE GARE AMICHEVOLI

Si riporta – in allegato – il modulo utile per la richiesta di autorizzazione alla disputa di gare amichevoli per l'attività Dilettanti di Calcio a 11, Calcio a 5, Calcio Femminile e Juniores.

Il modulo deve essere inviato al Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta a mezzo posta elettronica all'indirizzo: piemontevaosta@Ind.it.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

2.4.3. DICHIARAZIONI DI INATTIVITA'

Le sottonotate Società hanno formalmente comunicato la volontà di non partecipare ai Campionati di competenza e, implicitamente, di rinunciare all'attività agonistica della stagione sportiva 2018/2019:

A.S.D. BORGATA PARELLA CALCIO codice 938458 ASS. POLISPORTIVA COSTANZANA codice 943443

In base all'art. 110 delle N.O.I. della F.I.G.C., i calciatori appartenenti alle Società sopra indicate sono automaticamente sciolti da vincolo e possono tesserarsi, a partire dalla data del presente comunicato ufficiale, per un qualsiasi Sodalizio di loro gradimento.

3. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO

3.1. Comunicato Ufficiale n. 2 del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale – stagione sportiva 2018/2019

Si riporta – in allegato – il testo integrale del comunicato ufficiale n. 2 del Settore Giovanile Scolastico Nazionale con i relativi allegati.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

4. CORTE SPORTIVA DI APPELLO A LIVELLO TERRITORIALE

Seduta del 29.06.2018.

A cura del Componente Segretario rag. Lorenzo Grassone ed alla presenza del Rappresentante A.I.A. Sig. Francesco Pannace, la Corte ha pronunciato le decisioni seguenti.

a) Ricorso delle Società CA DE RISSI SAN GOTTARDO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 78 del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta del 24.5.2018 in riferimento alla gara CANADA – CA DE RISSI SAN GOTTARDO del 20.5.2017 valida per il Torneo Monte Cervino

La reclamante impugna il provvedimento con il quale il G.S. ha squalificato il giocatore FERRARI Emanuele sino al 24.1.2019 e l'allenatore FERRARI Stefano sino al 24.5.2019 chiedendone l'annullamento o quantomeno la riduzione.

Formula altresì richiesta di sospensione della esecuzione della sanzione in attesa della definizione del procedimento disciplinare aperto a seguito dell'esposto alla Procura Federale presentato dal Ferrari Stefano, anche nell'interesse del figlio minore Ferrari Emanuele, per i fatti in questione.

Va preliminarmente respinta la pregiudiziale sollevata dalla reclamante in quanto non prevista dall'ordinamento; d'altra parte l'istituto invocato nel ricorso si presterebbe a facili strumentalizzazioni perché sarebbe sufficiente presentare un esposto alla Procura Federale per rendere di fatto lettera morta la disciplina sportiva e inutili gli organi di giustizia. E' invece previsto l'istituto della revocazione ex art. 39 CGS che consente di ridiscutere la bontà di decisioni ormai irrevocabili a fronte della falsità delle prove emersa successivamente. Nel caso di specie si sostiene la falsità di quanto affermato dal direttore di gara nel suo rapporto e nel supplemento.

Il reclamo deve invece essere parzialmente accolto in quanto le sanzioni inflitte si discostano dalla giurisprudenza e prassi di questa Corte.

Premesso che gli atti di gara sono chiari, completi e privi di contraddizioni e pertanto insuperabili, occorre osservare, *ad abundantiam*, che il direttore di gara è stato sentito telefonicamente da questa Corte ed ha confermato tutte le circostanze già esposte nei suoi atti.

Questa Corte ritiene, pertanto, sussistenti le condotte ascritte ai due FERRARI che, quindi, meritano di essere sanzionati anche se non nei termini indicati dal G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello dichiara di accogliere parzialmente il reclamo e per l'effetto:

riduce al 31.10.2018 la squalifica inflitta a FERRARI Emanuele; riduce al 31.12.2018 la squalifica inflitta a FERRARI Stefano.

Dispone la restituzione della tassa di reclamo.

Il Componente Estensore (Avv. Flavio Campagna)

Il Presidente (Avv. Paolo Pavarini)

b) Richiesta di rimessione in termini e conseguente nuovo esame di reclamo già dichiarato inammissibile (con decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale, pubblicata nel C.U. n. 76 del 17.05.2018) proposto dal calciatore DELFINO Tommaso, tesserato della società POZZOMAINA

In data 07.05.2018 il calciatore Delfino Tommaso proponeva reclamo in proprio avverso la decisione del GS contenuta nel CU n. 69 del 03.05.2018 del Comitato regionale Piemonte e Valle d'Aosta, in riferimento alla gara Grugliasco – Pozzomaina disputata il 29.04.2018 (campionato giovanissimi regionali).

Con decisione pubblicata sul C.U. n. 76 del 17.05.2018, la Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiarava inammissibile il ricorso in quanto il ricorrente, pur dichiarandosi disponibile al versamento, non aveva provveduto al pagamento della relativa tassa prima dell'inizio dell'udienza di trattazione, violando in tal modo il disposto dell'art. 46 n. 5 del CGS nella parte in cui prevede l'allegazione al reclamo della ricevuta di pagamento della predetta tassa.

In data 17.05.2018 il calciatore Delfino Tommaso indirizzava alla Corte Sportiva di Appello Territoriale la richiesta di rimessione in termine con conseguente nuova valutazione del reclamo già dichiarato inammissibile, sulla scorta di alcuni articolati motivi, anche invocando la buona fede dell'atleta nell'errata interpretazione delle norme procedurali.

Ciò premesso, rileva la Corte Sportiva d'Appello come l'istituto della rimessione nei termini non sia contemplata e regolamentata da alcuna disposizione del Codice di Giustizia Sportiva. Sotto ulteriore e differente profilo, si rimarca come le decisioni assunte dalla Corte Sportiva d'Appello non siano più assoggettabili a reclamo, tantopiù indirizzato al medesimo organo giudicante.

Per tali motivi la Corte Sportiva d'Appello,

nulla disponendo ed innovando rispetto alla decisione già assunta e pubblicata relativa alle richiamate doglianze del calciatore Delfino Tommaso,

dispone la REVOCA dell'ADDEBITO DELLA TASSA precedentemente disposto. Addebito impropriamente indicato in quanto il ricorrente è soggetto privato.

(seduta del 8/6/2018)

Il Componente Estensore (Avv. Fabrizio Bernardi)

Il Presidente (Avv. Paolo Pavarini)

<u>6.TRIBUNALE FEDERALE</u>

Seduta del 15.06.2018. Collegio composto da: Avv. Paolo Pavarini (Presidente estensore), Avv. Fabrizio Bernardi (Componente), Lorenzo Grassone (Componente)

Deferimento della Procura Federale nei confronti di:

- il signor FRIZZI Lorenzo, calciatore già tesserato per l'ACD LUCENTO ed attualmente tesserato per la società GSD LASCARIS, per rispondere delle violazioni dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 1 C.G.S., anche in relazione all'art. 36 (vecchia formulazione) del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico e del C.U. n. 1 del Settore Giovanile e scolastico punto 2.6 (raduni e provini per giovani calciatori), per aver disputato la gara amichevole Atletico Torino – Lascaris del 18.06.2016 militando nelle fila della società Lascaris, senza avere ottenuto il relativo nulla osta della società di appartenenza;

il signor PESCE Carlo, dirigente e direttore sportivo della GSD Lascaris per rispondere delle violazioni dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 1 C.G.S., anche in relazione all'art. 36 (vecchia formulazione) del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico e del C.U. n. 1 del Settore Giovanile e scolastico punto 2.6 (raduni e provini per giovani calciatori), per aver fatto giocare nella gara amichevole Atletico

<u>Torino – Lascaris del 18.06.2016 il calciatore Frizzi Lorenzo, all'epoca dei fatti tesserato per la società Lucento, senza avere ottenuto il relativo nulla osta della società di appartenenza;</u>

la società GSD LASCARIS, società di appartenenza dei soggetti deferiti o comunque nell'interesse della quale sono state poste in essere le condotte sopracitate, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva del comportamento attribuito ai propri tesserati ed ai soggetti che al momento della commissione dei fatti espletavano l'attività sopra contestata nell'interesse della stessa società

Con atto del 8 maggio 2018 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione i soggetti in epigrafe indicati per le violazioni ivi contestate.

All'udienza del 15 giugno 2018, avanti al Tribunale Federale Territoriale, compariva l'avv. Stefano Papa, in rappresentanza della Procura Federale.

Compariva il deferito Frizzi Lorenzo (unitamente alla madre in quanto minore) nonché Carlo Pesce in proprio nonché per delega del Presidente della società Lascaris.

Il Procuratore Federale ed i soggetti deferiti concordemente richiedevano, ai sensi dell'art. 23 C.G.S., l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- 1 giornata di squalifica a carico del calciatore Lorenzo Frizzi;
- 20 giorni di inibizione nei confronti del dirigente Carlo Pesce
- euro 100 di ammenda a carico della società GSD LASCARIS.

L'organo giudicante riteneva corretta la qualificazione dei fatti come formulata e congrua la sanzione indicata.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale Territoriale, ai sensi dell'art 23 C.G.S., applica, su concorde richiesta delle parti, la **sanzione di** 1 giornata di squalifica a carico del calciatore Lorenzo Frizzi, 20 giorni di inibizione nei confronti del dirigente Carlo Pesce nonchè euro 100 di ammenda a carico della società GSD LASCARIS.

Il Presidente (Avv. Paolo Pavarini)

- ERRATA CORRIGE
- <u>GRADUATORIA PREMIO DISCIPLINA CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI STAGIONE SPORTIVA 2017/2018</u>

Sul comunicato ufficiale n. 84 del 20 Giugno 2018, per errata imputazione dati, nella graduatoria del premio disciplina del Campionato Regionale Allievi stagione sportiva 2017/18, appare il punteggio pari a 101,00 alla Società GIOVANILE CENTALLO 2006.

Lo stesso deve intendersi modificato e pari a 101,10 penalità in punti.

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 8 Agosto 2018

Pubblicato in Torino ed affisso all'albo del C.R. Piemonte Valle d'Aosta il 25 Luglio 2018

Il Segretario (Roberto Scrofani)

II Presidente (Christian Mossino)